



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
SIG. BOER STEFANO	Consigliere	Presente
SIG. CERESER GIOVANNI	Assessore	Presente
SIG. CESCON CANDIDO	Consigliere	Presente
DOTT. GASPAROTTO DANIELE	Consigliere	Presente
DOTT. GIACOMET SIMONE	Vice Sindaco	Presente
SIG. MACCAN MARZIO	Assessore	Presente
SIG. PUJATTI FABIO	Consigliere	Presente
SIG. RIZZI SERGIO	Consigliere	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Presente
SIG.RA PIGOZZI NADIA	Consigliere	Presente
SIG. ROSSETTO WALTER	Consigliere	Presente
SIG. PUIATTI MORENO	Consigliere	Presente
SIG.RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, dopo aver nominato scrutatori i sigg. Boer Stefano, Pujatti Fabio e Vedovato Michela, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la normativa regionale che indica i termini di adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali.

- l'art. 14 comma 42 della L.R. 27/2014 che prevede: In via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 30.04.2015, di determinazione dell'entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;
- la delibera di Giunta Regionale n. 646 del 10.04.2015 "L.R. 27/2014. Patto di stabilità interno per gli enti locali del FVG – anno 2015. Criteri di riparto spazi finanziari verticali regionali, approvazione criteri generali per la modulistica e termini del monitoraggio. Approvazione definitiva"; in forza della quale la data ultima di approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017 è il 09.06.2015;
- il decreto dell'assessore regionale in materie di autonomie locali n. 836 del 18.05.2015, pubblicato sul BUR n. 21 del 27.05.2015, di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31.07.2015;

RICHIAMATA altresì la normativa concernente le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti concernenti l'imposta unica comunale.

L'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che norma:

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

L'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO della disciplina concernente il tributo sui servizi indivisibili in vigore dall'anno 2014. contenuta nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 :

Il tributo sui servizi indivisibili deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso (art. 1, comma 682, lettera b), punto 2).

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 675).

PRESO ATTO altresì della disciplina concernente le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili in vigore dall'anno 2014 contenuta nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 :

- E' fissata nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento (art. 1, comma 676). E' imposto ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (art. 1, comma 677, richiamato dal comma 640).

- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'aliquota massima non può eccedere il limite di cui al comma 676 del medesimo articolo, pari all'1 per mille (art. 1, comma 678).

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI (art. 1, comma 681).

- Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo definito con la deliberazione di approvazione delle aliquote, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai fini dell'applicazione della detrazione valgono le stesse regole dell'IMU. Pertanto la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale (art. 1, comma 682). Oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiore detrazione definita nella citata deliberazione di approvazione delle aliquote, per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico. La maggiorazione non può superare € 140,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 250,00. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest'ultima e, quindi, in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa (art. 1, comma 682).

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2014, ai sensi della Legge 147/2013, il Comune assimila all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della TASI (art. 1, comma 682) le unità immobiliari assimilate alla stessa per legge, posto che la definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria:

1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

2. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Per l'art. 10, comma 3 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 20.5.2014, e gli indirizzi applicativi forniti dal MEF, nella nozione di alloggio sociale rientrano altresì gli alloggi appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati, conseguentemente, l'esclusione dall'IMU si applica anche ai predetti alloggi, mentre la detrazione prevista per l'abitazione principale, si applica agli alloggi che, benché appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP, non abbiano le caratteristiche dell'alloggio sociale come definito dal comma 3 dell'art. 10, del D.L. n. 47/2014.

3. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4. L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO altresì che a partire dall'anno 2014, ai sensi della Legge 147/2013, il Comune assimila all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della TASI (art. 1, comma 682) le unità immobiliari definite agli artt. 23 e 25 del Regolamento IMU:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- Le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato.

CONSIDERATO inoltre che a decorrere dall'anno 2015, in base alla disposizione contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. E che sull'unità immobiliare predetta le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17.07.2014, modificato per l'anno 2015 con delibera approvata in data odierna;

RITENUTO al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI approvato, di proporre al Consiglio Comunale, competente a deliberare, le aliquote e delle detrazioni della Tassa sui servizi indivisibili indicate nella tabella di sintesi allegata "Aliquote TASI anno 2015", tenuto conto che nella determinazione della detrazione prevista per l'abitazione principale di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTO il comma 3 dell'art. 37 "Servizi indivisibili" del regolamento di istituzione della IUC, giusta deliberazione consiliare n. 21 del 17.07.2014 che prevede, in sede di determinazione delle aliquote Tasi, l'aggiornamento dei costi dei servizi indivisibili;

PRESO ATTO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b, del D.lgs. 267/200, come modificato dall'art.3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere dell'organo di revisione economica-finanziaria;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 11 del 28 gennaio 2014 di designazione del funzionario responsabile della IUC;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio tributi, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel verbale di seduta, relativo all'odierna adunanza;

CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 0,

D E L I B E R A

1. di approvare nell'anno 2015 le aliquote e delle detrazioni della Tassa sui servizi indivisibili indicate nella tabella di sintesi allegata "Aliquote TASI anno 2015";
2. di dare atto che il gettito previsto della TASI è destinato alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

Descrizione Servizio	Costo netto
Edilizia, Urbanistica e Ambiente	60.000,00
Lavori pubblici	55.000,00
Gestione e manutenzione del patrimonio e verde pubblico	368.919,00

Viabilità e illuminazione pubblica	450.464,00
Anagrafe	35.000,00
Servizi cimiteriali	30.000,00
TOTALE	999.383,00

I costi sono al netto di trasferimenti e di entrate extra tributarie.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 luglio 2015

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 luglio 2015

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to PEDRON DOTT. MASSIMO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 28/07/2015, ove vi rimarrà a tutto il 12/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, li 28/07/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE, COMODATO GRATUITO	TRIBUTO TASI aliquote anno 2015
<p>abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazione diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.</p> <p>fattispecie impositive assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 23 del Regolamento IUC ⁽¹⁾ aventi la medesima categoria catastale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini TASI; il secondo fabbricato annesso è tassato solamente ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille.</p> <p>abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale.</p>	<p>TASI aliquota 1,60 per mille (1,80 per mille anno 2014)</p> <p>Detrazioni tasi:</p> <p>a) di € 35,00 per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico del contribuente medesimo, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. L'importo si calcola in proporzione al periodo in cui sussiste il requisito e non può superare € 140,00 (art. 38 del Regolamento IUC)</p> <p>b) detrazione pari all'imposta dovuta spettante al contribuente con almeno un figlio portatore di Handicap, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare medesima. L'agevolazione fiscale TASI ivi prevista, è applicata, a pena di decadenza, dal soggetto passivo nell'anno 2015, con la presentazione al Comune della dichiarazione relativa all'anno medesimo, entro il termine del 30 giugno dell'anno 2016 (con modello redatto dall'ufficio tributi)</p> <p>Riduzione tasi Dal 2015 riduzione dell'imposta dovuta di un terzo per le abitazioni principali il cui soggetto passivo è unico occupante con un ISEE non superiore a € 15.000,00</p>
<p>vanno considerate come abitazioni principali ai fini TASI quelle di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale assimilazione vale limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 (pari alla somma della quota di rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze.</p> <p>Per poter usufruire dell'agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo (con modello redatto dall'Ufficio Tributi) unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato</p> <p>l'obbligo di pagamento della tasi ricade sul comodante/proprietario</p> <p>abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale</p>	<p>TASI aliquota 1,60 per mille sulla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00</p> <p>Detrazione e riduzione tasi come sopra</p>
<p>abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazione diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.</p> <p>fattispecie impositive assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 23 del Regolamento IUC ⁽¹⁾ aventi la medesima categoria catastale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini IMU con aliquota 6,00 per mille ; il secondo fabbricato annesso è tassato ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille.</p> <p>l'obbligo di pagamento della tasi ricade sul comodante/proprietario</p>	<p>TASI aliquota 0</p>
<p>vanno considerate come abitazioni principali ai fini IMU quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale assimilazione vale limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 (pari alla somma della quota di rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze.</p> <p>Per poter usufruire dell'agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo (con modello redatto dall'Ufficio Tributi) unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato</p>	<p>TASI aliquota 0 per mille</p>

ALIQUEOTE TASI PER L'ANNO 2015

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE, COMODATO GRATUITO	TRIBUTO TASI aliquote anno 2015
<p>A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80</p>	<p>TASI aliquota 1,60 per mille per le abitazioni di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze</p> <p>detrazione tasi come sopra imposta ridotta di due terzi</p>
<p>l'unico fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>	<p>TASI aliquota 1,60 per mille per le abitazioni di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze</p> <p>Detrazione e riduzione tasi come sopra</p>

ALTRI FABBRICATI	TRIBUTO TASI aliquote anno 2015
<p>unità immobiliari classificate nella categ. catastale A - abitazioni (esclusa la categ. catastale A/10- uffici) ed annessi ad uso di pertinenza aventi la categ. catastale C/2, C/6 e C/7, a disposizione del soggetto titolare del diritto reale o nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal soggetto medesimo.</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini TASI con aliquota 1,80 per mille; il secondo fabbricato annesso è tassato solamente ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille.</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini IMU con aliquota 6,00 per mille; il secondo fabbricato annesso è tassato ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille</p>	<p>TASI aliquota 0</p>
<p>fabbricati censiti nelle seguenti categorie catastali ed annessi ad uso di pertinenza di categ. catastale C/2, C/6, C/7:</p> <p>A/10 (uffici, studi privati) B C/1 (negozi) C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro)</p> <p>Nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal titolare del diritto reale, l'imposta TASI complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, il versamento va ripartito tra l'occupante (affittuario/locatario) nella misura del 10% ed il titolare del diritto reale nella misura del 90%.</p>	<p>TASI aliquota 0,60 per mille</p>
<p>fabbricati censiti nella categoria catastale D (esclusi gli strumentali agricoli) ed annessi ad uso di pertinenza di categ. catastale C/2, C/6, C/7</p> <p>Nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal titolare del diritto reale, l'imposta TASI complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, il versamento va ripartito tra l'occupante (affittuario/locatario) nella misura del 10% ed il titolare del diritto reale nella misura del 90%.</p>	<p>TASI aliquota 0,60 per mille</p>
<p>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133 (compresa la categ. catastale D/10) ed annessi ad uso di pertinenza di categ. catastale C/2, C/6, C/7 ad uso strumentale all'attività agricola.</p> <p>Nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal titolare del diritto reale, l'imposta TASI complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, il versamento va ripartito tra l'occupante (affittuario/locatario) nella misura del 10% ed il titolare del diritto reale nella misura del 90%.</p>	<p>TASI aliquota 1,00 per mille</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p>TASI aliquota 2,5 per mille</p>

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

ALTRI IMMOBILI	TRIBUTO TASI aliquote anno 2015
aree fabbricabili	TASI aliquota 0
terreni agricoli.	TASI aliquota 0
fabbricati posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 di seguito elencati:	
a) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.4.2008;	TASI aliquota 1,60 per mille detrazione tasi € 0
b) fabbricati di civile abitazione diversi dal punto 1) assegnati	TASI aliquota 0
c) fabbricati di civile abitazione diversi dal punto 1) non assegnati;	TASI aliquota 0
fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari	TASI aliquota 1,60 per mille detrazione tasi € 0
fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa non assegnati	TASI aliquota 0
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D. Min. Infrastrutture 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	TASI aliquota 1,60 per mille detrazione tasi € 0
nel caso di soggetto titolare di diritto reale per un solo fabbricato di categoria catastale C/2, C/6, C/7 sito nel territorio comunale (non avendo altri fabbricati nè con categoria catastale A nè con altra categoria catastale)	TASI aliquota 0

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SOBELLIO SALVATORE
CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N
DATA FIRMA: 16/07/2015 19:40:36
IMPRONTA: 87C871AA5F94BF7E2D6D779C06472025603D30D416360CC625A60511822CD79
603D30D416360CC625A60511822CD798F13779F82F0E76C681E9D09541737AA
8F13779F82F0E76C681E9D09541737AAE9351FA2061620EBBE2E285A0643756B
E9351FA2061620EBBE2E285A0643756B57E5F70DAFFDD16B99EDCEAFCC6F77DB

NOME: PEDRON MASSIMO
CODICE FISCALE: PDRMSNT73M01F7700
DATA FIRMA: 27/07/2015 12:10:32
IMPRONTA: 2AC701AE5E1C1BD7E978CA53D7B56AE7E176FD2F4F12C1B73B7E82764BB5310F
E176FD2F4F12C1B73B7E82764BB5310F336E475752D317CB4628C5E5CF870E00
336E475752D317CB4628C5E5CF870E00BD816976798E43FFC374377F27EB87F
0BD816976798E43FFC374377F27EB87FBI8B655831124F993FE1B50A8FA785A1

NOME: DORINO FAVOT
CODICE FISCALE: FVTDRN66E281403R
DATA FIRMA: 27/07/2015 18:16:50
IMPRONTA: 8F941B89E4838ED4C48D730882493C18D3C4517226C40C482783FE8E4987AB5
8D3C4517226C40C482783FE8E4987AB51A5FA16BDBC899D267EB4666B2DD0268
1A5FA16BDBC899D267EB4666B2DD02683A6ACE10C608632B958B1C0110DE4C1
3A6ACE10C608632B958B1C0110DE4C16E7184D9101ED9F61F6F582DBD0A773A